

Domande intorno alla crisi dell'età dei diritti: un po' di realismo sui diritti umani*

Francesco Belvisi

Università di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Giurisprudenza

francesco.belvisi@unimore.it

ABSTRACT

Norberto Bobbio coined the notion of “age of rights”. Taking his conception seriously we cannot argue appropriately that there is a crisis of the age of rights. If we adopt the point of view proposed by Bobbio, which is that of the people involved, we can see that in several places of the world vulnerable persons use the language of rights to sustain with a moral legitimacy their claims for better living conditions. As rights haven't lost their function of emancipation and inclusion of people the “crisis of the age of rights” doesn't exist.

KEYWORDS

age of rights, crisis, claim, rights, universalism, realism

La crisi dell'“età dei diritti” non esiste¹.

* Desidero ringraziare Aldo Schiavello per avermi coinvolto nella discussione sulla “crisi dell'età dei diritti” e di avermi dato modo, così, di riprendere la lettura del libro di M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano, 2003. A suo tempo, ero stato sollecitato alla lettura da Danilo Zolo, che aveva attivato un Forum sul sito di Jura Gentium (<http://www.juragentium.org/forum/ignatieff/index.htm>), ora anche in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, II (2005), accessibile all'URL:

http://www.juragentium.org/Centro_Jura_Gentium/la_Rivista_files/JG_2005_monografico_Ignatieff.pdf. Inoltre, desidero ringraziare Luca Baccelli, Stefano Berteà, Thomas Casadei, Nadia Donati, Alessandra Facchi, Davide Guerzoni, Tommaso Greco, Mario G. Losano, Gianluigi Palombella, Baldo Pastore, Marco Ruotolo, Emilio Santoro, Diletta Tega e Paolo Veronesi per aver letto e commentato versioni precedenti del contributo.

¹ J. Raz, *Diritti umani senza fondamento*, in *Ragion Pratica*, 29/2007, pp. 449-468, p. 449, infatti, sostiene senza incertezze: “È un buon momento per i diritti umani”; mentre M. Cartabia, *L'universalità dei diritti umani nell'età dei “nuovi diritti”*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2009, pp. 537-568, p. 538, per quanto in senso critico, scrive: “A partire dalla fine degli anni '90 del secolo scorso [...] sembra si sia avviata l'epoca dei ‘nuovi diritti’”. Distinguo nettamente tra diritti “umani”, il cui catalogo è presente nelle dichiarazioni e nelle convenzioni internazionali, e diritti “fondamentali” positivizzati ed elencati nelle costituzioni. La distinzione è presente nell'art. 1, commi 2 e 3, Legge Fondamentale tedesca: “Il popolo tedesco riconosce [...] gli inviolabili e inalienabili diritti umani come fonda-

In primo luogo, non esiste, poiché – vorrei far notare sommessamente – un'epoca non va in crisi, ma, eventualmente, *finisce* e, quindi, – almeno analiticamente e concettualmente – risulta improprio parlare dell'età dei diritti in termini di crisi. Questo vale, a maggior ragione, se intendiamo prendere sul serio sia la nozione di “crisi”, sia i concetti di “età dei diritti” e di “diritti”.

Inoltre, questa crisi non esiste, poiché il dibattito corrente sulla “crisi dell'età dei diritti” è iniziato quando ci si è affrettati a dare credito a chi profetizzava la crisi e basava la propria argomentazione sulla distanza esistente tra dichiarazione dei diritti e loro violazione. In questo modo, nell'osservare gli eventi che interessavano i diritti il vaticinante dimostrava di assumere una prospettiva, non certo realista, ma quanto meno unilaterale, per non dire fallace.

Prima di tutto, però, dobbiamo chiederci: cosa vuol dire “crisi”?

Propriamente, vuol dire che le cose (improvvisamente) non stanno più (bene) come stavano prima; impropriamente, vuol dire che le cose (improvvisamente) non stanno (più) come si *sperava* che stessero².

In secondo luogo, cosa si intende per “età dei diritti”?

Se noi – filosofi, sociologi, teorici del diritto –, almeno qui in Italia, trattiamo di “età dei diritti” – magari annunciando, asserendo o lamentando la sua crisi – è chiaro che in qualche modo ci riferiamo ad una nota concezione espressa da Norberto Bobbio alla fine degli anni '80 del secolo scorso. Secondo l'illustre filosofo, l'“età dei diritti” è quell'epoca che inizia con una vera e propria “rivoluzione copernicana” di natura teoretica. Essa è consistita nel “capovolgimento del punto di osservazione”, per cui il “problema morale” concernente il “rimedio al male che l'uomo può procurare all'altro” è stato “considerato dal punto di vista non più soltanto della società ma anche dell'individuo”, non più *ex parte principis*, ma *ex parte populi*, non più secon-

mento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo. In quanto diritto immediatamente valido, i seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione”. Per una esplicazione filosofico-giuridica di questa distinzione, v. G. Palombella, *Dopo la certezza*, Dedalo, Bari, 2006, cap. I, in part. pp. 26-27. Curiosamente, alcuni filosofi analitici del diritto non compiono questa elementare distinzione, o la rinnegano: v., per tutti, L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, in *Diritti fondamentali*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 5-40; T. Mazzaresse, *Minimalismo dei diritti: pragmatismo antiteorico o liberalismo individualista?*, in *Ragion Pratica*, 26/2006, pp. 179-208, p. 179, n. 1. Quando nel testo uso il termine “diritti” senza alcuna qualificazione, intendo sempre i diritti “umani”. Per una panoramica esaustiva dei problemi v. E. Pariotti, *I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Utet, Torino, 2008.

² Per un'agile semantica v. A. Béjin, E. Morin, *Il concetto di crisi*, in *La crisi del concetto di crisi*, a cura di M. d'Eramo, Lerici, s.l., 1980, pp. 15-17.

do la preminenza dei doveri, ma secondo quella dei diritti³. Tale capovolgimento ha avuto luogo sul piano teorico a partire dalla filosofia politica di John Locke, e sul piano storico a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e da quella trasformazione politico-giuridica della forma statuale che è culminata con la “nascita dello Stato di diritto”⁴.

In seguito, la terribile esperienza della Seconda guerra mondiale, la neo-costituzionalizzazione dell'ordinamento giuridico statale, il crollo del muro di Berlino e la fine delle ideologie, hanno condotto ad un graduale processo sia di “positivizzazione, generalizzazione e internazionalizzazione” dei diritti, sia di “specificazione” dei loro titolari⁵. Tali processi, infine, sono stati accompagnati da un crescente “dibattito [...] sui diritti dell'uomo, tanto ampio da aver ormai coinvolto tutti i popoli della terra, tanto intenso da essere messo all'ordine del giorno delle più autorevoli assise internazionali”⁶.

Dal “punto di vista della *filosofia della storia*” – prosegue Bobbio – questi fenomeni possono essere interpretati “come un ‘segno premonitore’ (*signum prognosticum*) del progresso morale dell'umanità”⁷. Dal “punto di vista della *filosofia della storia*”, cioè secondo una prospettiva che cerca di anticipare un possibile *sensu* della storia, quest'epoca può essere definita come “età dei diritti”.

Bobbio, però, sa bene che la “crescita morale si misura non dalle parole ma dai fatti”, per cui la sua definizione dell’“età dei diritti” è valida solo su

³ N. Bobbio, *L'età dei diritti* (1987), in *Idem, L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1992, pp. 54-56 e 59.

⁴ *Ibidem*, pp. 58-59 e 61.

⁵ *Ibidem*, pp. 46 e 62. Normalmente, gli interpreti individuano soprattutto nei primi tre processi l'insorgenza dell’“età dei diritti”. V., ad es., T. Mazzarese, *Ripensare la cultura dei diritti?*, in T. Mazzarese, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali: le nuove sfide*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 125-152, pp. 126-127: “‘Età dei diritti’ è un’espressione di Norberto Bobbio [...], per rendere conto del particolare rilievo che la tutela (inter)nazionale dei diritti dell'uomo ha assunto nel secondo dopoguerra”, anche in virtù del progressivo rafforzamento dei “tre processi di evoluzione nella storia dei diritti dell'uomo [...]: positivizzazione, generalizzazione e internazionalizzazione”. A mio modesto avviso, questo tipo di lettura, non solo dimentica il processo di “specificazione [...] dei soggetti titolari di diritti”, che per Bobbio possiede notevole rilevanza (da ultimo, però, questo processo evolutivo viene considerato in T. Mazzarese, *Diritti fondamentali*, in *Atlante di filosofia del diritto*, a cura di U. Pomarici, Giappichelli, Torino, 2013, vol. I, pp. 179-217, p. 195), ma pare anche eccessivamente selettiva, poiché – come si vedrà subito nel testo – trascura l'essenza propriamente *morale* della nozione di “età dei diritti”.

⁶ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., pp. 45 e 49.

⁷ *Ibidem*, pp. 49-50. Analogamente, anche M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia*, cit., pp. 8 e 12-13, parla di “progresso morale” in riferimento alla “diffusione dei diritti umani”. Quest'A., però, cerca di giustificarlo da un punto di vista “pragmatico e storico”.

un “piano ideale”. Infatti egli aggiunge: “Quando rifletto su altri aspetti del nostro tempo, ad esempio sulla corsa vertiginosa ad armamenti che mettono in pericolo la vita stessa sulla terra, dovrei dare una risposta completamente diversa”⁸.

Come si vede, la formula “età dei diritti” rappresenta, per Bobbio, il senso *ideale* di un processo storico, che *coesiste* e si vede confrontato, però, fin dal momento della sua definizione con alcuni elementi che lo contrastano – che lo pongono in crisi – sul piano empirico⁹: primi fra tutti le violazioni dei diritti.

Ma possiamo parlare di *crisi* dell’“età dei diritti” in quanto sintesi di senso?

A mio avviso, neppure in questa accezione ideale, di significazione, è appropriato parlare di “crisi”: un senso, infatti, viene negato, privato di rilevanza, smentito, magari dal punto di vista empirico. E tuttavia, non è da questa prospettiva che l’“età dei diritti” diviene insignificante. Come sostiene Bobbio: “Non si può porre il problema dei diritti dell’uomo astraendolo dai due grandi problemi del nostro tempo, che sono i problemi della guerra e della miseria [...] Solo in questo contesto ci possiamo avvicinare al problema dei diritti dell’uomo con senso realistico”¹⁰.

⁸ Cfr. N. Bobbio, *L’età dei diritti*, cit., pp. 64 e 65.

⁹ A fronte di questo dualismo “simmeliano” (v. G. Simmel, *Sociologia*, Milano, Comunità, 1989, cap. IV) che caratterizza l’“età dei diritti”, e che è rappresentato dal *contrasto* tra diritti e loro violazioni, dobbiamo constatarne il tratto costitutivo: i diritti esistono, perché esistono le violazioni! Infatti, N. Bobbio, *op. cit.*, p. 52, si sente autorizzato a parlare di progresso morale verso il bene, perché i diritti – cioè: la rivendicazione dei diritti, il loro riconoscimento e la loro garanzia istituzionale – sono gli strumenti per porre rimedio al male, come ad es. la schiavitù, i supplizi, la pena di morte. Saremmo forse in grado di concepire i diritti – in modo fornito di senso – senza l’esperienza del male, senza soprusi, senza sopraffazioni e violenza – in una parola – senza ingiustizia? Analogamente, M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia*, cit., p. 83, riferendosi a Isaiah Berlin, afferma: “Senza l’Olocausto [...] nessuna Dichiarazione. [...] L’Olocausto dimostra sia la necessità dei diritti umani sia la loro sostanziale fragilità”. S. Veca, *I diritti umani e la priorità del male*, in M. Ignatieff, *op. cit.*, pp. 101-134, ha sostenuto “la *priorità del male* nella giustificazione di una tesi plausibile sui diritti umani” (p. 101). Diversamente da Veca, io non sono interessato ad una giustificazione universalistica dei diritti. In questo condivido quanto sostiene N. Bobbio, *op. cit.*, e cioè, che il problema del fondamento dei diritti dell’uomo “è un problema mal posto” (p. XIII), poiché il problema “è oggi non tanto quello di *giustificarli*, quanto quello di *proteggerli*” (p. 16): “Non si tratta tanto di sapere quali e quanti sono questi diritti, quale sia la loro natura e il loro fondamento, se siano diritti naturali o storici, assoluti o relativi, ma quale sia il modo più sicuro per garantirli, per impedire che nonostante le dichiarazioni solenni vengano continuamente violati” (pp. 17-18).

¹⁰ N. Bobbio, *L’età dei diritti*, cit., p. 43.

Proviamo, allora, a riformulare la domanda di fondo: abbiamo ragione di pensare che l'età dei diritti sia finita? E – soprattutto – a cosa sarebbe dovuta questa “fine dei diritti umani”?

Leggiamo le conclusioni di Costas Douzinas, autorevole esponente dei “*Critical Legal Studies*”:

I diritti umani [...] ricavano la loro forza dalle sofferenze del passato e dalle ingiustizie del presente [...] il diritto naturale e i diritti umani condividono [...] sia una tradizione comune di resistenza e dissenso nei confronti dello sfruttamento e della degradazione, sia un riferimento all'utopia politica ed etica [...] Poiché i diritti umani si stanno allontanando dal loro scopo iniziale, rivoluzionario e dissidente, poiché il loro fine viene oscurato dal numero crescente delle dichiarazioni, dei trattati e dei pranzi diplomatici, c'è la concreta *possibilità* di entrare nell'*epoca della fine dei diritti umani* [...] Il fine dei diritti umani, come quello del diritto naturale, è quello di promettere ‘ciò che non è ancora’, ovvero che l'auto-creazione della nostra esistenza non è determinata dalla paura dell'incertezza e dalle inautentiche certezze del presente. [...] La fine dei diritti umani arriva quando essi perdono il loro fine utopico.¹¹

Innanzitutto, qui Douzinas ci sta ammonendo circa la *possibile* fine dei diritti, a causa della perdita della loro funzione originaria come strumenti di opposizione all'oppressione del potere, ma non sta facendo una vera e propria constatazione: c'è il rischio, ma i diritti umani non sono ancora giunti alla propria fine. Per certi versi, tutto questo è rincuorante. In secondo luogo, se questo è l'ammonimento, è davvero in procinto di iniziare “l'epoca della fine dei diritti”? I diritti umani si stanno davvero “allontanando dal loro scopo iniziale”, che – per di più – viene “oscurato”?

Se stiamo all'interno della prospettiva di filosofia della storia proposta da Bobbio, la risposta è: no! Ma la risposta non cambia neppure dal punto di vista della realtà storica. Ammesso, e non concesso, che tutti i documenti internazionali che sono stati emanati, sottoscritti e adottati in tema di diritti negli ultimi anni, che i numerosi convegni ad essi dedicati, che l'enorme quantità di carta che è stata consumata per pubblicare le riflessioni – anche critiche – su di essi stiano solo a testimoniare l'inverosimile aumento del rischio della loro fine, è il caso di domandarci: possiamo cogliere un moto di reazione alla loro fine nell'opera dei tribunali internazionali che sono stati istituiti per la salvaguardia dei diritti umani? nelle infinite sentenze delle cor-

¹¹ C. Douzinas, *The End of Human Rights*, Oxford, Hart, 2002, p. 380 (corsivi miei).

ti nazionali e sovranazionali pronunciate a loro difesa? nell'azione delle organizzazioni internazionali e non governative che si occupano della loro implementazione? nelle innumerevoli manifestazioni fatte in nome loro o di specifici diritti o dei diritti di specifiche categorie di individui? nelle rivolte scoppiate (per lo meno, *anche*) sotto le loro bandiere? nelle “insaziabili”¹² rivendicazioni di “nuovi diritti” che sono state fatte? Può tutto questo affaticarsi intorno ai diritti sottrarre un po' di concretezza alla possibilità della loro fine?

A me sembra, che la risposta possa essere senz'altro affermativa. Eppure – nonostante le considerevoli attività che si condensano attorno ai diritti – ci continuiamo a preoccupare di una presunta crisi. Allora dobbiamo chiederci: cosa abbiamo in mente, quando parliamo di crisi dell'età dei diritti?

Ad esempio, Tecla Mazzaresse denuncia il fatto che Douzinas abbia annunciato – a mio avviso, precipitosamente – “la fine dei diritti umani” e abbia provato a giustificarla soprattutto a partire dalla “crisi” di effettività dei diritti¹³.

Solo una concezione ingenua, o irenistica, può collegare l'affermazione dei diritti al loro rispetto. Come sostiene correttamente Michael Ignatieff, i diritti “implicano un conflitto tra un detentore di diritti e una controparte che spoglia di questi diritti, un'autorità contro la quale il detentore di diritti può sollevare giustificate rivendicazioni”¹⁴. Pertanto, non è la presunta ineffettività e neppure la massiccia violazione dei diritti a giustificare l'annuncio della crisi dei diritti.

¹² Vedi A. Pintore, *Diritti insaziabili*, in L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, cit., pp. 179-200. A quest'Autrice fa eco, *Il traffico dei diritti insaziabili*, a cura di L. Antonini, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007. Invece, secondo S. Rodotà, *L'età dei diritti. Le nuove sfide*, in AA. VV., *Lezioni Bobbio*, Einaudi, Torino, 2006, pp. 55-80, p. 77, i diritti “devono essere sottratti alle mutevoli volontà della politica e alle pretese del mercato. È sbagliato, tuttavia, ritenere che questo forte rango attribuito ai diritti fondamentali, questa loro ‘insaziabilità’, mortifichino la politica. Solo un cittadino fortemente provveduto di diritti e ragionevolmente sicuro di una loro permanente tutela, può divenire protagonista della vita pubblica e praticare le virtù repubblicane”.

¹³ Vedi C. Douzinas, *The End of Human Rights*, cit., p. 2 e *passim*. T. Mazzaresse, *Ripensare la cultura*, cit., pp. 125-126, ha senz'altro ragione ad accusare di “fallacia” simili prognosi pseudo-realistiche, poiché compiono “un'inferenza indebita che, ignorando la legge di Hume sulla cesura fra essere e dover essere, [pretendono] di inferire l'(in)giustizia di un principio dalla sua eventuale (in)effettività”. Inoltre, bisogna tener presente che, almeno dal “crollo del muro di Berlino”, in letteratura è stata decretata la fine di un po' di tutto: paradigmatico, F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, Rizzoli, 1992. Da allora abbiamo potuto constatare che gli “annunciatori della fine” spesso si sbagliano.

¹⁴ M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia*, cit., p. 69.

Qualche autore, invece, insiste e grida allo scandalo: c'è la crisi dei diritti!¹⁵

Cosa li porrebbe in crisi? Guerre, violazioni, ma anche retorica, proliferazione dei soggetti, strumentalizzazione, minimalismo. Mettiamo da parte lo scandalo¹⁶.

Con un minimo di realismo: non ci si può lamentare né della strumentalizzazione dei diritti, né del fatto che non vengano “presi sul serio”. Questo è il destino delle cose umane, soprattutto di quelle che hanno successo, per cui tutti se ne vogliono appropriare, anche in malafede. Proprio per questo i diritti vengono attaccati, criticati, per cercare di delegittimarli, oppure – più ingenuamente – perché non se ne coglie il loro significato, la loro “specificità”¹⁷. E tuttavia, essi resistono bene agli attacchi e non sono affatto in crisi.

Per questo, forse è il caso di riformulare la domanda: c'è qualcosa – una parte – che è sotto scacco, che – metonimicamente – fa parlare di crisi del tutto, dei diritti? Forse che si tratta della crisi di una *concezione* dei diritti? Forse che ci si lamenta della crisi della concezione *universalistica* dei diritti?¹⁸

Se è di questo che si tratta, della crisi della concezione universalistica dei diritti¹⁹, allora questa crisi è ben venuta. Però, non si tratta più della crisi dei

¹⁵ V. tra le numerose pubblicazioni di Tecla Mazzarese sul tema: Minimalismo dei diritti, cit.; Nuove sfide e tentativi di delegittimazione. Un'introduzione, in T. Mazzarese, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali: le nuove sfide*, cit., pp. 1-14; Ripensare la cultura, cit.; Diritti fondamentali, cit., pp. 201-206; Diritto, diritti, pluralismo culturale. Un'introduzione, in T. Mazzarese (a cura di), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 1-15. Ma forse non è un caso che questa Autrice si debba lamentare del fatto che “il tema della crisi dell'età dei diritti e/o del modello costituzionale del diritto (inter)nazionale e della democrazia ancor oggi è raramente oggetto d'attenzione”: Diritti fondamentali, cit., p. 203, n. 73.

¹⁶ Di fronte allo scenario complesso, contraddittorio e in continua e disordinata evoluzione che interessa i diritti, S. Rodotà, L'età dei diritti, cit., p. 79, avendo una grande consapevolezza della situazione, constata: “Tra queste contraddizioni e queste minacce vive oggi l'età dei diritti”. La dimensione dei diritti ci appare al tempo stesso fondativa e fragilissima, perennemente insidiata da restaurazioni e repressioni, tese a cancellare o limitare proprio l'insieme degli strumenti che dovrebbero garantire al cittadino le massime possibilità di sviluppo autonomo”.

¹⁷ Vedi R. Kreide, *Politica globale e diritti umani. Potenza e impotenza di uno strumento politico* (2008), Trauben, Torino, 2010, pp. 29-47; v. anche B. Pastore, I diritti umani come ragioni, in *Idem, Decisioni e controlli tra potere e ragione*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 113-138, in part. pp. 113-129.

¹⁸ Così, in effetti, T. Mazzarese, Diritto, diritti, pluralismo culturale, cit., pp. 4-6.

¹⁹ M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia*, cit., pp. 65-79, ne parla in termini di “crisi culturale dei diritti umani” che riguarda la loro “validità interculturale”. Oltre che di questa, egli tratta anche della “crisi spirituale [che] concerne i fondamenti metafisici” dei diritti (pp. 79-94).

diritti, ma della crisi di *una* loro concezione, per quanto tale concezione sia stata per lungo tempo quella dominante, ma anche quella che ha trasformato i diritti umani in un “assoluto indiscutibile”, in *valori indisponibili*, in un “articolo di fede”, oggetto di “idolatria”²⁰ e venerazione, più che di riflessione critica.

Allora, cosa significa la crisi della concezione universalistica dei diritti?

La nostra società, cioè quella porzione del mondo che è governata da sistemi politici e giuridici democratici e costituzionali, è pluralista, multiculturale, *disomogenea*²¹. Il resto delle nazioni è comunque inserito in un contesto globale. In questo assetto sociale planetario, percorso da un'acuta crisi economica, finanziaria e di sviluppo²², è possibile che si affermi e si realizzi una concezione universalistica dei diritti? Se vogliamo prendere sul serio questa pretesa, dobbiamo riconoscere che il suo significato è quello per cui i diritti umani – in quanto universali – *valgono* sempre e dovunque allo stesso modo e con lo stesso significato²³. Nella nostra società – in cui, per le etiche forti, og-

²⁰ Vedi *ibidem*, pp. 79 e 85.

²¹ Per le problematiche relative ai diritti umani e fondamentali che sorgono in relazione alla nostra società, mi permetto di rinviare ai miei lavori: *Società multiculturale, diritti, costituzione*, Clueb, Bologna, 2000; I diritti fondamentali nella società multiculturale, in *Diritto e società*, 1/2012, pp. 1-18.

²² L'aspetto economico della questione è rilevante, poiché il “costo dei diritti” (v. S. Holmes, C.R. Sunstein, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse* [1999], il Mulino, Bologna, 2000) influisce sulla possibilità della loro garanzia e della loro realizzazione, e tuttavia, non scalfisce il loro significato.

²³ Su ciò, v. F. Belvisi, La crisi dell'universalismo giuridico, in *Idem, Società multiculturale*, cit., pp. 17-38. Il valere sempre e comunque allo stesso modo e con lo stesso senso è l'unico significato – se vogliamo prendere sul serio i diritti – pragmaticamente rilevante dell'espressione “universalità dei diritti”. Naturalmente, la questione della validità del significato dei diritti implica ermeneuticamente e immediatamente quella della loro interpretazione e giustificazione. Distinguere tra universalità concettuale e universalismo giustificativo rappresenta solo un *escamotage* analitico. F. Viola, L'universalità dei diritti umani: un'analisi concettuale, in *Universalismo ed etica pubblica*, a cura di F. Botturi e F. Totaro, Milano, Vita e pensiero, 2006, pp. 155-187, p. 155, sostiene che “la caratteristica dell'universalità appartiene al concetto stesso di “diritti umani”, per via del loro attributo di “umani”. I diritti sono concettualmente universali, ma *particolari* dal punto di vista della loro applicazione e implementazione (v. pp. 177-179); v. anche *Idem, Etica e metaetica dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 50; così anche B. Pastore, I diritti umani come ragioni, cit., p. 119. Però, anche da questo punto di vista distintivo permane il problema: i diritti sono stati dichiarati “umani” dai rivoluzionari francesi prima, e dall'Onu poi, secondo una concezione occidentale dell'*umano*, per cui, anche se l'attributo “umani” li qualifica come universali, essi corrispondono ad una concezione antropologica particolare e non universale. Per questo motivo, l'intrinseca universalità concettuale dei diritti umani corrisponde ad una concezione intrinsecamente universalistica dei diritti e della loro validità. Sempre per questo motivo, la questione della fondazione dei diritti,

gettivistiche (quelle dei “valori non negoziabili”), al pluralismo si intrecciano relativismo e nichilismo – è possibile che si realizzi questa pretesa?

Di nuovo, la risposta è: no!²⁴ Gli argomenti sono noti: i diritti umani prospettano un’immagine antropologica individualista e una concezione liberale della vita che non sono condivise e – anzi – sono talvolta aspramente contestate all’interno e all’esterno dell’Occidente, “culla dei diritti”. Empiricamente, consenso, adesione e giustificazione universali dei diritti non esistono. Perciò, sono prive di fondamento quelle riformulazioni della concezione universalistica che cercano di tutelare, in un qualche senso, l’universalismo dei diritti, persino quelle che cercano – come il “minimalismo” – di ridurli ad un nucleo essenziale, presumendolo universalmente accettabile e giustificabile²⁵.

non investe solo la giustificazione di un particolare e contingente catalogo dei diritti e neppure solo la questione della loro validità, ma riguarda, in primo luogo, l’idea stessa dei diritti umani, la loro “umanità”. La concezione universalistica è già implicita, anzi coes-senziale, alla nozione universale dei “diritti umani”. Bisognerebbe tenere ben presente quanto sostiene N. Bobbio, *L’età dei diritti*, cit., p. XVI: “Parlare di diritti naturali o fondamentali o inalienabili o inviolabili, è usare formule del linguaggio persuasivo che possono avere una funzione pratica in un documento politico per dare maggior forza alla richiesta, ma non hanno nessun valore teorico”. A partire da qui perde il suo carattere paradossale l’esigenza di J. Galtung, *I diritti umani in un’altra chiave* (1994), esperia, Milano 1997, p. 206, di “rendere i diritti [umani] più universali”, “disoccidentalizzandoli”: noi tutti possiamo beneficiare “della vera universalità [...] intesa come un processo infinito che coinvolga tutte le culture”, che avviene sulla base del principio per cui “se tu accetti qualcosa da me io farò lo stesso nei tuoi confronti”. In questo modo, però, Galtung trasforma l’universale in “comune”, inteso nel senso di F. Jullien, *L’universale e il comune. Il dialogo tra culture* (2008), Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 20-24.

²⁴ Per le difficoltà che incontrano le differenti strategie argomentative per sostenere l’universalità/universalizzabilità dei diritti v. L. Marchettoni, *I diritti tra universalismo e particolarismo*, Giappichelli, Torino, 2012, cap. 5.

²⁵ Per tutti v. M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia*, cit., pp. 22-27, 57-60 e 90-92. Qui l’A. giustifica prudenzialmente la pretesa universalistica dei diritti sulla scorta di una realistica antropologia negativa, sorretta dall’esperienza storica della nostra capacità di fare del male, di essere indifferenti alla sofferenza altrui e di essere stati “in alcune circostanze, belve feroci” (v. pp. 79-94). Analoga, ma più sfumata, è la convinzione di S. Veca, *I diritti umani e la priorità del male*, cit. A rigore, però, l’argomento che si fonda sull’esperienza del male giustifica universalmente solo l’esigenza di prevedere dei dispositivi che contrastino questa nostra capacità, ma non una forma specifica di contrasto, come – ad esempio – i diritti umani: essi costituiscono *solo* – che ci piaccia o no – gli strumenti predisposti dalla cultura occidentale. Per un dibattito su “proliferazione o minimalismo” v. la parte monografica di *Ragion pratica*, 31/2008, a cura di E. Diciotti e B. Pastore. Contro il minimalismo, v. S. Rodotà, *L’età dei diritti*, cit., pp. 60-61: “Bisogna avere il coraggio dei nuovi diritti. Non lasciarsi intimidire da chi ne denuncia l’inflazione”. Di opinione opposta M. Cartabia, *L’universalità dei diritti umani*, cit., p. 560: “Se non si vuole svalutare il concetto stesso di diritti umani e la sua valenza giuridica e politica, occorre contrastare questa tendenza all’uso inflazionistico dei diritti, mantenendo nell’ambito dei diritti u-

Anche queste concezioni cadono, insieme all'impossibilità dell'universalismo, poiché le sono, per così dire, coassiali. Alla concezione universalistica dei diritti, oggi, mancano i presupposti, le condizioni di possibilità, per cui essa è – letteralmente – fuori luogo, o meglio, “u-topica”.

Allora, dobbiamo chiederci, non qual è l'elenco minimale dei diritti che può essere condiviso e preso sul serio da tutti, ma: qual è la caratteristica – “ontologica”, intensionale ed estensionale ad un tempo – che rende i diritti quello che sono, ovvero appetibili. Qual è la ragione del loro successo, per quanto sia *contrastato*?

Per rispondere a queste domande, è necessario tenere presente – come ha indicato Bobbio – la “rivoluzione copernicana” che la scoperta dei diritti come “tecniche [...] di difesa” ha significato rispetto alle relazioni sociali e intersoggettive: per rispondere a queste domande bisogna orientare la prospettiva *ex parte populi*, secondo il “punto di vista dei governati”. A partire da qui, si può dare una definizione pragmatico-funzionale dei diritti: in conformità alla *tradizione liberale* che li ha elaborati, essi sono strumenti di *lotta*, “per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri”²⁶. Essi sono titoli che permettono di rivendicare *validamente* delle pretese (*claims*)²⁷ relative a bisogni e *desideri*, le quali vengono sostenute al fine di migliorare le condizioni di vita dell'individuo che le manifesta e che lotta per affermarle. L'origine *rivendicativa* dei diritti fornisce ad essi, *semper e ad semper*, una funzione emancipativa. Ma poiché i diritti sono “il risultato di battaglie politiche” contro la

mani universali solo ciò che appartiene all'esperienza elementare di ogni persona” (v. anche pp. 562-568).

²⁶ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., p. XIII. Analogamente, G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, cap. IV: i diritti “in funzione della libertà”, all'inizio sono *pretese* “di poter agire nel senso voluto” (p. 105), rivendicate per “rompere le catene che impediscono all'uomo di espandere il dominio delle sue facoltà”, ma in seguito si trasformano anche in pretese “nei confronti di chi dispone di risorse necessarie o utili per rendere efficienti o più efficienti i diritti della volontà” (pp. 107-108). J. Galtung, *I diritti umani in un'altra chiave*, cit., pp. 202-206, concepisce il succedersi delle generazioni dei diritti come l'esito della storia dell'opposizione di uno strato sociale inferiore a quelli superiori, dal cui dominio progressivamente si libera. Perciò, di volta in volta, emerge una nuova classe composta dalle vittime del compromesso raggiunto dai ceti superiori, per cui prima è stata la volta della borghesia, poi quella delle classi lavoratrici, in seguito quella delle donne, degli altri gruppi non privilegiati e dei popoli nativi. Infine, giungono le rivendicazioni dei gruppi ambientalisti e dei “non-occidentali”.

²⁷ Vedi J. Feinberg, *Filosofia sociale*, il Saggiatore, Milano, 1996, pp. 103-104, e 116-119. Analogamente, v. L. Baccelli, *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 98-106; *Idem*, *Diritti umani, universalismo e differenze culturali*, in *Diritti umani e soggetti vulnerabili*, a cura di Th. Casadei, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 23-44, pp. 39-43.

discriminazione e le umiliazioni, essi possiedono anche una funzione *inclusiva*²⁸.

Di conseguenza, diritto (umano) può diventare *qualsiasi* rivendicazione effettuata al fine di migliorare le condizioni di vita dei soggetti *di volta in volta* interessati, che sia in grado di imporsi all'attenzione pubblica. Per questo motivo, il loro catalogo è *contingente* e *incoerente*, ma ciò può essere motivo di critica solo per chi commette l'*errore* di cercare di sistematizzarli. Sempre per questo motivo, è inane disquisire su quali siano i “veri” diritti, e se tra i “veri” diritti rientrano anche i diritti sociali²⁹. Altrettanto vano è cercare di distinguere tra diritti umani “fondamentali” e non, sulla base della loro corrispondenza con l’“esperienza elementare di ogni persona” o con bisogni “autentici”, “fondamentali”, “vitali” dell’essere umano. Piuttosto, sono “veri” diritti umani, che corrispondono a “autentici bisogni” o “fondamentali” quelle pretese – Niklas Luhmann direbbe: *aspettative normative* – che vengono rivendicate con successo e, perciò, riescono ad affermarsi storicamente, cioè, disordinatamente, e controfattualmente, cioè, nonostante le resistenze di coloro contro i quali esse sono rivolte e nonostante le violazioni da loro perpetrate, per cui – alla fine – vengono riconosciute: “i diritti non nascono tutti in una volta. Nascono quando devono o possono nascere”³⁰.

Tutto ciò spiega la *logica espansiva* dei diritti. Non si tratta soltanto di una capacità sistematica – da “ordinamento statico”, per dirla con Hans Kelsen – sollecitata dall’interpretazione evolutiva delle corti. Piuttosto, essa viene messa in moto dalla natura rivendicativa dei diritti³¹, il cui linguaggio si adegua sia alle pretese di protezione rispetto alle minacce continuamente insorgenti, sia alla coscienza dei nuovi soggetti, che prospettano situazioni specifiche di disagio che devono essere rimosse: “i diritti umani, nonostante la loro componente morale, non sono ‘fissati per iscritto’ in eterno e per ogni tempo. I diritti umani sono ‘artificiali’, modificabili e fondamentalmente aperti a nuovi diritti e a nuove interpretazioni”³².

²⁸ R. Kreide, *Politica globale e diritti umani*, cit., pp. 37 e 39-40: “i diritti umani sono rivendicazioni ad avere quelle istituzioni che sono indispensabili ed essenziali per la piena appartenenza a una determinata società” (v. anche pp. 241-243).

²⁹ Per una convincente risposta affermativa v. Th. Casadei, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze University Press, Firenze, 2012.

³⁰ N. Bobbio, *L’età dei diritti*, cit., p. XV; v. anche p. XII: “i diritti dell’uomo [...] sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze”.

³¹ “I diritti sono ineludibilmente politici poiché essi in modo tacito implicano un conflitto tra un detentore di diritti e una controparte che spoglia di questi diritti, un’autorità contro la quale il detentore di diritti può sollevare giustificate rivendicazioni”: M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia*, cit., p. 69.

³² R. Kreide, *Politica globale e diritti umani*, cit., p. 38. V. anche N. Bobbio, *L’età dei diritti*, cit., p. XVI: “Certe richieste nascono soltanto quando nascono certi bisogni. Nuovi bi-

Poco importa che siano di prima o di seconda generazione, che siano diritti sociali, diritti individuali o collettivi e che la loro titolarità sia la più varia, fino ad essere posta in capo agli animali o *pro futuro*. A dispetto di qualsiasi “inflazione” o “proliferazione” dei cd. “nuovi diritti”, diritti sono quelle pretese che riescono ad affermarsi, in modo del tutto indipendente dai teorici dei diritti che pretendono di ridurre il numero o di imbrigliarne il significato a seconda delle loro concezioni antropologiche ed etiche³³.

Paradossalmente – per una concezione come quella qui sostenuta, che contesta il carattere universalistico dei diritti – bisogna riconoscere che proprio la funzione emancipativa conferisce ai diritti un significato pragmaticamente universalistico, o meglio: “universalizzante”³⁴. A prescindere dal

sogni nascono in corrispondenza del mutamento delle condizioni sociali, e quando lo sviluppo tecnico permette di soddisfarli”; e B. Pastore, *I diritti umani come ragioni*, cit., pp. 118, 121, 137-138. G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, cit., parla di pretese “inesauribili” (p. 108), e di diritti “intrinsecamente illimitati” (p. 114); J. Galtung, *I diritti umani in un'altra chiave*, cit., sostiene che “il campo dei diritti umani rimane ancora aperto, il che testimonia la sua vitalità” (p. 4) e tratta del loro processo espansivo e di rinnovamento (p. 138) dovuto al fatto che essi “devono servire i bisogni umani fondamentali” (pp. 3-4), per quanto, talvolta, diritti e bisogni possano reciprocamente contrastare (v. pp. 97 e 121-138). S. Rodotà, *L'età dei diritti*, cit., p. 56: “il mondo dei diritti vive di accumulazione”, poiché essi sono “immersi nel flusso delle relazioni e delle contraddizioni sociali” (p. 62); diffusamente, sull'intera problematica v. *Idem*, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

³³ Ciò nonostante, deve essere motivo di riflessione sia il fatto che il ricorso preferenziale al linguaggio dei diritti per sostenere le pretese più disparate conduce a sovraccaricare la nozione generale di “diritto soggettivo” (v. N. Luhmann, *Subjektive Rechte. Zum Umbau des Rechtsbewußtseins für die moderne Gesellschaft*, in *Idem*, *Gesellschaftsstruktur und Semantik*, Bd. 2, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1993, pp. 45-104, in part. pp. 87-100 [trad. it. in *Sociologia e politiche sociali*, 1/2001]); A. Barbera, “Nuovi diritti”: attenzione ai confini, in *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, a cura di L. Califano, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 19-39; *Idem*, Il “fondamento” dei diritti fondamentali tra crisi e frontiere della democrazia, in *Il traffico dei diritti insaziabili*, a cura di L. Antonini, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, pp. 117-127), sia il fatto che le ambiguità determinate dalla “tutela multilivello” dei diritti da parte delle corti europee e nazionali (proliferazione giurisdizionale) renda assai difficile “definire il contenuto di molti [nuovi diritti], indebolendone così l'efficacia”: D. Tega, *I diritti in crisi. Tra corti nazionali e Corte europea di Strasburgo*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 13. V. anche M. Cartabia, *L'universalità dei diritti umani*, cit., pp. 539-552; *Idem*, In tema di “nuovi” diritti, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 625-643.

³⁴ Inteso nel senso di F. Jullien, *L'universale e il comune*, cit., pp. 126-131: “L'universalizzante [...] non è toccato dal problema della legittimità: è ciò che fa emergere l'universale per negazione e in maniera operativa, ciò che non avanza pretese ma si limita ad agire, e il cui valore verrà determinato dalla potenza e dall'intensità degli effetti prodotti. Dei diritti umani diremo quindi che rappresentano un *universalizzante* forte o efficace, poiché la questione [sarà di] verificare che producano l'effetto di un universale che

fatto che esista un consenso generalizzato sul significato delle prime generazioni dei diritti, o la possibilità di una loro comune fondazione o giustificazione, nelle più diverse zone del nostro pianeta è stato fatto ricorso al loro linguaggio, per rivendicare come legittime pretese della più diversa natura, in favore delle libertà, della liberazione dalla discriminazione, dall'oppressione e dallo sfruttamento, dell'autonomia individuale, dell'autodeterminazione di gruppi etnici e popoli nativi, del riconoscimento di differenze di genere, di cultura, di "razza", eccetera. Pare senz'altro segno di eccessivo ottimismo pensare che gli attori di tutte queste azioni, dimostrazioni, proteste ed insurrezioni condividano e facciano propria una comune, genuina, sincera "cultura dei diritti". Ma ciò che deve bastare – in quanto condizione necessaria e sufficiente – ad una concezione realistica dei diritti è il fatto che tutti i protagonisti di queste lotte hanno compreso il significato legittimante che possiede l'esprimere la propria protesta come richiesta di riconoscimento di "giusti" diritti.

Il destino dei diritti e, quindi, il loro successo o la loro crisi, è legato ad un fatto *empirico*, che può essere colto da *una* precisa prospettiva: quella di guardare alla condizione umana dalla parte dei soggetti che si oppongono al potere, alla sopraffazione, all'oppressione e all'emarginazione³⁵. In questo contesto rivendicativo, di liberazione dai vincoli del potere e dalla minaccia che esso può rappresentare, il fatto empirico rilevante è rappresentato dal fatto che le pretese relative al miglioramento e alla tutela della propria condizione umana vengano espresse nel linguaggio dei diritti, indipendentemente – ma non del tutto – dal successo della pretesa³⁶.

Finché il linguaggio dei diritti è ritenuto essere potenzialmente vincente, poiché in grado di legittimare le pretese e le rafforza, conferendo loro un *moral appeal*, né i diritti né la loro età saranno in crisi. Se si dimentica, invece, di adottare questa precisa prospettiva e si concepiscono i diritti come fini – o peggio come strumenti – della politica degli Stati, allora può capitare di stracciarsi le vesti e gridare alla crisi. Ma l'allarme parte da chi misconosce la

funga da incondizionato (qui sta la loro funzione di arma e di strumento negativo), in nome del quale una battaglia a priori è giusta, una resistenza legittima" (pp. 128-129).

³⁵ Vedi Th. Casadei, Soggetti in contesto: vulnerabilità e diritti umani, in *Diritti umani e soggetti vulnerabili*, cit., pp. 90-116, pp. 94-109.

³⁶ Con ciò non intendo sostenere che quello dei diritti sia un linguaggio universale: per J. Tully, *Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 34-43, non tutti gli individui e i gruppi riescono – o devono per forza – rivendicare le proprie pretese nel linguaggio dei diritti, che si articola in una relazione dialettica con la sovranità del potere. Per una ricostruzione del pensiero di questo A. rinvio a F. Belvisi, Un costituzionalismo per l'epoca della diversità: James Tully, in *Idem, Società multiculturale*, cit., pp. 103-132.

natura copernicana della prospettiva che permette di individuare – sociologicamente – gli attori appropriati della “politica dei diritti”: gli individui e i gruppi vulnerabili che possono realizzare delle opportunità di emancipazione.

Da questo punto di vista, il linguaggio dei diritti non è un linguaggio universale, poiché esso non può essere “giocato”, articolato, da chi non ha più nulla da perdere e deve, perciò, lottare per la sua “nuda vita” e per la sua mera sopravvivenza³⁷. Chi non ha più niente da perdere, eccetto la vita, non rivendica i propri diritti, ma si appella alla carità del prossimo o alla pietà dell'aguzzino, e chi viene in soccorso non lo fa perché gli riconosce in primo luogo i propri diritti, ma agisce per compassione, per carità, per solidarietà o per pietà.

Nonostante tutte le apparenze, suscitate dal collegamento diritti–Stati evocato dalla Dichiarazione universale del 1948, e l'imponente organizzazione internazionale che ruota attorno ad esse (Onu, convenzioni internazionali, sedi diplomatiche, missioni di pace, interventi umanitari), gli Stati non sono un soggetto adeguato per la protezione dei diritti. Quando Ignatieff sostiene che i diritti umani altro non sono che una particolare politica internazionale degli Stati³⁸, fa un'affermazione corretta e sbagliata ad un tempo. Da una parte, egli si limita a constatare il senso in cui gli Stati trattano i diritti umani e concepiscono i relativi interventi, descrivendolo in modo realistico. Dall'altra parte, però, assume un atteggiamento acritico rispetto allo stato delle cose. Infatti, quando essi intervengono per proteggere le popolazioni dallo sterminio della guerra e della pulizia etnica, dalla morte per fame e per sete, da una catastrofe naturale, per proteggerle da un regime autoritario, non lo fanno puramente per scopi umanitari: questo sarebbe semplicemente contrario alla loro “natura”. Uno Stato – anche se democratico – non è un ente di beneficenza e neppure adotta, nei rapporti internazionali, una prospettiva che porti ad osservare i problemi dal punto di vista delle popolazioni che devono essere aiutate e protette. A livello internazionale lo Stato inter-

³⁷ Vedi H. Arendt, *Il tramonto dello stato nazionale e la fine dei diritti dell'umani*, in *I-dem*, *Le origini del totalitarismo* (1948), Einaudi, Torino, 2004, pp. 372-419, in part. pp. 415-418; N. Luhmann, *Inklusion und Exklusion*, in *Soziologische Aufklärung*, 6, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1995, pp. 237-264, pp. 261-263, sembra estendere le considerazioni di Arendt relative agli apolidi, agli esseri umani esclusi dalle società funzionalmente differenziate.

³⁸ M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia*, cit., cap. I. Tratta dei diritti umani come uno strumento politico di critica delle istituzioni nazionali ed internazionali, avente la funzione di includere gli individui nella società globale, la studiosa di scuola rawlsiana R. Kreide, *Politica globale e diritti umani*, cit.

viene prevalentemente secondo la logica dell'interesse nazionale³⁹. Perciò, parlare di crisi dei diritti (o dell'età dei diritti), lamentando la violazione dei diritti da parte degli Stati, oppure i secondi fini del loro intervento, è segno – quanto meno – di ingenuità⁴⁰.

Se i diritti sono uno strumento rivendicativo ad uso di quelli che, di volta in volta, sono i soggetti vulnerabili/vulnerati, la *crisi* dei diritti può essere determinata solo dalla perdita della loro funzione rivendicativa e inclusiva, solo dal fatto che coloro i quali mirano al miglioramento delle proprie condizioni di vita smettano di fare ricorso al linguaggio dei diritti, poiché hanno dovuto constatare che essi hanno perso la capacità di rendere concreta la *speranza* che essi siano validi strumenti di emancipazione.

Ma finché vengono pretesi, non c'è *crisi* dei diritti. Certo, si può fare anche un'altra considerazione: la pretesa di un diritto designa l'origine di questo, ma la continuità della sua esistenza è determinata dalla sua efficacia o dalla riaffermazione giudiziale del diritto violato. Se la quantità di aspettative normative riferite ai diritti è molto elevata, cresce in proporzione la possibilità della loro delusione: in questo caso, paradossalmente, saremmo in presenza di una “crisi” dei diritti ... per eccesso di successo.

³⁹ Naturalmente, contro questa opinione si schierano tutti quegli autori da John Rawls a Thomas Pogge a Regina Kreide ed altri, che si occupano di problemi di giustizia e redistribuzione delle risorse internazionali. Per questa problematica v. D. Guerzoni, *Povertà, diritti, responsabilità: una prospettiva globale*, tesi di dottorato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia, 2013.

⁴⁰ J. Galtung, *I diritti umani*, cit., pp. 198-201) trattando del rapporto Stato-diritti umani, parla di “un ruolo ambiguo” dello Stato e, come attore propositivo/rivendicativo dei diritti individua la società civile, i suoi gruppi e i suoi individui.